



**IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE**

**Rebora Elena**

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

**ha assunto la seguente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1185 DEL 16/09/2022**

**OGGETTO: Istanza di permanenza in servizio presentata dalla Sig.ra Sara Morelli, assistente amministrativo cat. C.**



**OGGETTO: ISTANZA DI PERMANENZA IN SERVIZIO PRESENTATA DALLA SIG.RA SARA MORELLI, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C.**

***IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE***

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**richiamate** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 131 del 10.3.2022 "Assegnazione dei budget per l'anno 2022. Aggiornamento a seguito dell'adozione del BPE 2022";

**richiamato altresì** l'atto di delega prot. n. 13243 del 24.02.2021 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

**richiamato** l'art. 24, comma 6, della Legge 22.12.2011 n. 214 che ridefinisce l'accesso alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni con l'integrazione degli adeguamenti della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31.05.2010 n. 78;

**richiamata** la circolare n. 2 datata 08.03.2012, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che in relazione ai nuovi limiti d'età per la permanenza in servizio introdotti dall'art. 24 Legge 22.12.2011 n. 214, pone l'obbligo alle amministrazioni di collocare a riposo i dipendenti che, al raggiungimento dei 65 anni d'età, hanno già maturato un diritto a pensione;

**vista** l'istanza del 30.5.2022, acquisita agli atti con prot. n. 0043334 del 16.6.2022, con la quale la Sig.ra Sara Morelli, Assistente Amministrativo, Cat. C, a tempo indeterminato, in servizio presso il Presidio di Varese – Ospedale Del Ponte, che compirà il 65° anno di età il 7.11.2023, chiede di permanere in servizio per il periodo necessario al conseguimento del trattamento pensionistico in applicazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione;

**richiamata** la circolare ex INPDAP n. 18 dell'8.10.2010, avente ad oggetto "Art. 12 D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 - Interventi in materia pensionistica" che così recita: "... Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli artt. 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico...";



**richiamato** l'art. 2, comma 5, del D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito in Legge 30.10.2013 n. 125, che interpretando l'art. 24, comma 4, della Legge 22.12.2011 n. 214 dispone: " ... per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto – legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.";

**dato atto** peraltro che l'art.14, comma 6, del Decreto Legge 28.01.2019 n. 4, convertito in Legge 28.03.2019 n. 26, esclude, nel caso di maturazione del diritto a pensione "quota 100", l'applicazione dell'art. 2, comma 5, del Decreto Legge 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30.10.2013 n. 125;

**richiamata** altresì la circolare n. 2 datata 19.02.2015, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica al punto 2.3.1 in cui precisa che "... quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito di vecchiaia per la pensione ..." l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione;

**considerato** che la Sig.ra Sara Morelli, al compimento del 65° anno d'età (7.11.2023), non raggiungerà un'anzianità totale utile ai fini contributivi (compreso eventuali periodi di riconsunzione ex art. 2 L. 29/79 e di contribuzione figurativa per maternità già determinati), tale da maturare alcun diritto a pensione;

**richiamata** la Circolare INPS n. 10 del 24.01.2017 che stabilendo i "Nuovi criteri per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva ...", pone la Sig.ra Morelli come destinataria del sistema "contributivo" avendo solo periodi successivi al 1995 nella Gestione Dipendenti Pubblici;

**considerato** che la sopra indicata dipendente, non raggiungendo i 20 anni di contribuzione non maturerà alcun diritto a pensione nemmeno al compimento dei 67 anni di età, e trattandosi di destinataria del sistema "contributivo" raggiungerà il diritto a pensione al compimento dei 70 anni di età più gli incrementi della speranza di vita, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214;

**ritenuto** quindi di accogliere l'istanza della dipendente sopra richiamata consentendo alla stessa di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino ai 70 anni di età più gli incrementi della speranza di vita che saranno rivalutati negli anni dalle normative di riferimento;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;



***DETERMINA***

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di accogliere l'istanza inoltrata dalla Sig.ra Sara Morelli, Assistente Amministrativo, Cat. C, a tempo indeterminato, in servizio presso il Presidio di Varese – Ospedale Del Ponte, consentendo alla stessa di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età;
2. di disporre che la Sig.ra Morelli prosegua la propria attività senza soluzione di continuità, in applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.L. 31.08.2013 n. 101 convertito in Legge 30.10.2013 n. 125, e dell'art. 24, comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, fino al compimento dei 70 anni di età più gli incrementi della speranza di vita che saranno rivalutati negli anni dalle normative di riferimento;
3. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento siano imputati al conto di costo 4112 “costi del personale ruolo amministrativo” del Bilancio d'esercizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Determinazione Dirigenziale n. **1185** del **16/09/2022**

***S.C. RISORSE UMANE***

**OGGETTO: ISTANZA DI PERMANENZA IN SERVIZIO PRESENTATA DALLA SIG.RA SARA MORELLI, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C.**

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 16/09/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Galli Maria - Responsabile del procedimento Risorse Umane**

**Rebora Elena - Direttore Risorse Umane**

**Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Lamperti Giulia